

Richiamo di attenzione n. 2 del 6 giugno 2025

Richiamo di attenzione sui rischi potenziali connessi con l'attività degli *influencer* finanziari (cosiddetti *finfluencer*)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) richiama l'attenzione dei risparmiatori sui rischi potenzialmente derivanti dall'attività degli *influencer* finanziari presenti *online* (*finfluencer*), persone note o molto seguite sul *web* che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti, nonché sulle regole alle quali è assoggettata la diffusione di contenuti finanziari *online*.

I risparmiatori che accedono ai contenuti condivisi dai *finfluencer* devono evitare di assumere decisioni di investimento in maniera affrettata, esclusivamente sulla base di quello che altri fanno (“effetto gregge”) o sulla spinta emotiva di informazioni generiche e non verificate in merito al tipo di investimento e alla persona che le fornisce. È inoltre necessario diffidare di presunte occasioni di investimento prospettate come altamente redditizie nonché prive di rischio a fronte di esborsi limitati: bisogna sempre ricordare, infatti, che gli investimenti finanziari comportano l'assunzione di un certo grado di rischio. Particolare attenzione occorre prestare anche ai possibili conflitti di interessi in capo a chi diffonde informazioni rispetto agli investimenti oggetto di valutazione. Le decisioni di investimento vanno assunte in modo consapevole e informato, prestando la massima attenzione.

I *finfluencer* devono essere consapevoli che la loro operatività potrebbe non essere pienamente conforme alla normativa di settore o del tutto non autorizzata, come recentemente evidenziato anche dalla [IOSCO](#). Essi devono verificare gli obblighi e i divieti vigenti, con particolare riferimento alle regole sulla corretta presentazione delle informazioni che possono costituire raccomandazioni di investimento, ai sensi delle norme sugli abusi di mercato, e alla trasparenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Tali regole sono molto stringenti nel caso di informazioni diffuse da soggetti che presentino le caratteristiche di “esperti”, per la cui applicazione si fa rinvio anche alla comunicazione dell'ESMA: “[Warning ESMA on Social Media and Investment Recommendations](#)”. La diffusione di informazioni che risultino false o fuorvianti può inoltre comportare illeciti che ricadono nella tipologia della manipolazione del mercato prevista dalla disciplina sugli abusi di mercato con riferimento sia agli strumenti finanziari sia alle crypto-attività.

Gli aspetti qui richiamati non esauriscono i profili degni di attenzione in relazione all'attività dei *finfluencer*. La CONSOB prosegue quotidianamente la sua attività di vigilanza sul rispetto della normativa vigente, anche in ambiente digitale, per garantire la tutela dei risparmiatori e l'integrità dei mercati.